



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 176 del 31/05/2018

OGGETTO: CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA: RICERCA RIPRODUTTORI. CONVENZIONE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;
- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell'Ente relativa alle indagini tese all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;
- Preso atto che gli interventi a favore della conservazione di Trota marmorata fanno parte sia delle azioni di sistema del progetto Biodiversità sia delle azioni previste nel piano Post-Life del progetto Bioaquae, inserito sia nella Application form del suddetto progetto sia nella relazione finale di sintesi consegnata alle autorità di controllo europee;
- Preso atto della necessità quindi di proseguire con le azioni a favore del recupero della specie all'interno dell'area protetta, anche attraverso il continuo rilascio di avannotti ottenuti da riproduttori catturati fuori Parco in siti ricadenti sotto la competenza della Città Metropolitana di Torino;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 364 del 08.10.2015 in cui si approvava una convenzione con la Città Metropolitana di Torino, ai fini della conservazione della diversità dell'ittio-fauna alpina e in particolare di Trota marmorata;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 503 del 29.12.2017, le cui motivazioni si richiamano integralmente, in cui si approvava il rinnovo della convenzione con la Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, allo scopo del raggiungimento degli scopi sopra indicati e risultanti nel suddetto accordo, di durata biennale;
- Verificato che all'art. 3 della convenzione era precisato che l'Ente Parco, a parziale copertura delle attività a carico del Servizio Fauna previste dalla convenzione stessa, avrebbe riconosciuto un contributo spese pari a € 9.000, da erogarsi ad avvenuta verifica del regolare svolgimento delle azioni;
- Preso atto della comunicazione trasmessa della Città metropolitana di Torino e pervenuta al protocollo dell'Ente Parco il 15.03.2018 al numero 989, in cui la Città metropolitana ha comunicato l'intervenuta approvazione della suddetta convenzione;
- Preso atto che, nella stessa nota, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato all'Ente Parco l'impossibilità, per motivi contabili interni, di erogare la suddetta somma dovuta dall'Ente Parco al soggetto pubblico che, per conto della Città Metropolitana, ha condotto le analisi

genetiche sui salmonidi già catturati nell'ambito della ricerca in oggetto, precisamente il Laboratorio di Biologia evolutiva dell'Università Politecnica delle Marche, ed ha pertanto richiesto all'Ente Parco di provvedere direttamente alla gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito della convenzione, a copertura delle spese di ricerca effettuate a seguito dell'accordo;

- Preso atto della necessità quindi di liquidare i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 503/2017 non alla Città Metropolitana ma a favore del Laboratorio di Biologia evolutiva dell'Università Politecnica delle Marche, per l'esecuzione delle indagini che sono finalizzate alla verifica della qualità genetica dei riproduttori che la suddetta Amministrazione concede periodicamente a questo Ente;
- Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e visto l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, che analogamente dispone in materia di accordi fra P.A.;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2018;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni su indicate, la liquidazione del contributo stanziato a seguito di Determinazione dirigenziale n. 503 del 29.12.2017, da erogarsi non per il tramite della Città Metropolitana di Torino ma direttamente a favore del Laboratorio di Biologia evolutiva dell'Università Politecnica delle Marche;
2. di demandare all'Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa a favore del Laboratorio di Biologia evolutiva dell'Università Politecnica delle Marche, previa verifica di regolarità di svolgimento delle azioni di ricerca svolte da parte del Responsabile del procedimento, come previsto nella convenzione approvata con la suddetta D.D. n. 503/2017.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.